

CHIAVE DI LETTURA DEL PIANO

Questo piano ha come obiettivo quello di fornire al Comune uno strumento tecnico di semplice uso che permetta di individuare le attività fondamentali da porre in essere per rispondere alle criticità e di garantire una notevole flessibilità operativa per l'Amministrazione comunale.

I punti salienti di questo strumento possono essere sintetizzati come segue:

1. documento contenente le informazioni di base sul territorio e sull'Amministrazione;
2. individuazione della struttura comunale per la risposta agli eventi emergenziali con i relativi strumenti per la comunicazione e il coordinamento;
3. studio ed individuazione delle strutture per l'emergenza (C.O.C., aree di protezione civile...) e della rete di strutture / servizi strategici e sensibili da controllare e preservare in caso di criticità;
4. elenco sintetico delle attività che le singole funzioni di supporto del C.O.C. potrebbero dover compiere in caso di attivazione e relativa modulistica.

L'approccio nell'uso di questo piano deve essere dinamico, ovvero, partendo dalle informazioni e dalle procedure inserite, l'Amministrazione potrà individuare e attuare la miglior strategia per la gestione delle criticità previste.

La realizzazione di questo piano di protezione civile trae spunto ed è conforme alla vigente normativa di riferimento, regionale e nazionale. Inoltre, fa propri gli indirizzi forniti dal Dipartimento Nazionale attraverso le *indicazioni operative del 14 ottobre 2011* e la *D.P.C.M. concernente gli "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 03 dicembre 2008* nella quale troviamo un invito rivolto a Regioni e Province affinché definiscano le modalità per [...] *fornire il proprio supporto, anche di natura tecnica, sostenendo i Comuni nel reperimento delle risorse e delle conoscenze necessarie alla predisposizione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza, favorendo i necessari raccordi fra i diversi soggetti interessati.* [...].

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il sistema nazionale di protezione civile

Con il termine "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato e dagli Enti Locali per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai possibili danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi.

Dal 1992 in Italia la protezione civile è un "*Servizio Nazionale*", attualmente coordinato, a seguito del D.L. n. 59 del 15 maggio 2012, dal *Ministro dell'interno* o dal *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede quindi il *Ministro dell'interno* o il *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche. In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, dai Ministeri al più piccolo comune e anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio Nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato.

Le ragioni di questa scelta si possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale ed una esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio.

Il modello organizzativo della protezione civile, che nasce anche dal processo di riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, si adegua a un contesto territoriale come quello italiano, che presenta una gamma di rischi notevole, superiore certamente alla media degli altri Paesi europei. Questo contesto necessita di un sistema di protezione civile flessibile e in grado di operare con continuità per prevenire e prevedere le criticità, assicurare la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali per poter garantire il massimo supporto al territorio.

Il sistema si basa sul principio di sussidiarietà tra gli Enti; il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del territorio. In caso di evento calamitoso la valutazione rapida dello scenario permette all'intero sistema definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali sono sufficienti o è necessario un supporto dall'esterno. Proprio per consentire la rapida valutazione della situazione, da cui dipende l'attivazione a catena del sistema di protezione civile, è necessario che tra i vari livelli, a partire da quello comunale, sia garantito il costante flusso di informazioni e l'utilizzo di un *linguaggio* comune

L'organizzazione della protezione civile italiana prevede che da subito vengano identificati i soggetti istituzionali aventi ruolo nel coordinamento delle emergenze, a livello comunale questo ruolo compete appunto al Sindaco, definito dalla normativa "Autorità locale di protezione civile".

La normativa nazionale e regionale

La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, con le successive modificazioni e integrazioni, rappresenta la base dell'attuale sistema: con essa viene istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con una prima definizione delle competenze di Regioni, Province, Prefetture e Comuni in materia di previsione, prevenzione, soccorso e ritorno alle normali condizioni di vita. Quanto espresso dalla citata norma sintetizza il lungo cammino della protezione civile che, evento dopo evento, ha visto affermarsi la necessità di un inquadramento univoco delle attività di protezione civile, a tutti i livelli. In particolare, questa legge prevede (Art. 3) che le competenze della Protezione Civile siano attribuite ad una pleora di soggetti non solo in relazione alla gestione dell'emergenza, ma per tutta una serie di attività che coprono le fasi del "prima e del dopo" (**Previsione, Prevenzione, Soccorso e Superamento dell'Emergenza**).

Altro aspetto importante è rappresentato dall'individuazione di differenti livelli di criticità per le emergenze. Il legislatore infatti classifica (Art.2) le emergenze attraverso tre livelli:

- tipo A: "eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria";

- tipo B: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”;
- tipo C: “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”(così modificato dal D.L. 59/2012).

Già da questa prima legge organica in materia di protezione civile possiamo notare che la gestione dell'emergenza non è un qualcosa che “arriva dall'alto”, al contrario è il territorio, il Comune ad essere in prima linea, supportato dagli altri Enti o Amministrazioni al crescere della criticità, anche con poteri straordinari. In merito a questo, si deve sottolineare come la modifica apportata dal D.L. 59/2012 introduca il concetto di *limitatezza temporale* nell'uso di quei *mezzi e poteri straordinari* messi in campo per la risoluzione degli interventi effettuati nell'*immediatezza*.

Al raggiungimento del massimo livello emergenziale previsto dalla norma (art. 2 comma C) o nell'imminenza di tale raggiungimento, Il Consiglio dei Ministri “... *su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, del Ministro dell'interno o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza ...*” (così come riportato nel D.L. 59/2012).

Notiamo subito come, rispetto alla stesura precedente della Legge, il legislatore abbia voluto dare risalto alla struttura policentrica del sistema di protezione civile e al ruolo delle amministrazioni periferiche; la deliberazione dello stato di emergenza avviene infatti solo previa *l'intesa con le regioni interessate* e con lo stesso atto si individua l'Amministrazione che, al termine del periodo emergenziale gestito da un commissario, dovrà coordinare tutti gli interventi conseguenti all'evento.

Per meglio comprendere quest'ultima evoluzione della normativa dobbiamo ricordare un altro passaggio fondamentale nell'attribuzione delle competenze agli Enti Locali, la Legge n. 59/97 (compresa all'interno del gruppo di leggi più note come "pacchetto Bassanini"). Tale norma nasce in seguito alle direttive europee volte a favorire l'armonizzazione fra i paesi membri dell'Unione sul tema del decentramento.

Per vedere applicate le novità apportate dalle *leggi Bassanini* anche alla protezione civile si è dovuto attendere il decreto attuativo n. 112 del 31 marzo 1998, il quale al Capo VII riporta le competenze delle diverse componenti del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo quelle che rimangono in capo allo Stato (art. 107) da quelle attribuite agli Enti Locali (art. 108).

Art.108, comma 1, lettera b: sono attribuite alle **province** le funzioni relative:

1. All'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2. Alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3. Alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

La partecipazione diretta degli Enti Locali è quindi la chiave per affrontare i rischi in maniera più rapida ed organica: ciò avviene sia rimarcando l'autonomia decisionale locale riguardo alla gestione dei rischi territoriali, sia potenziando gli strumenti normativi a disposizione delle Regioni.

Il passaggio definitivo avviene con le modifiche apportate alla Costituzione attraverso la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Non è più una legge ordinaria, ma una modifica costituzionale che vuole sancire in maniera inequivocabile il percorso intrapreso quasi dieci anni prima. La nuova competenza per gli Enti Locali è qui espressa in maniera definitiva, e permette l'inizio di un nuovo percorso di pianificazione del territorio.

Nel dettaglio, la nuova Costituzione definisce ora la Protezione Civile tra le materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni:

Art. 117 [...] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] protezione civile [...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

E introduce il principio di sussidiarietà:

Art. 118 [...] Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. [...]

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Ciò significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa sulla base dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello stato, inoltre i processi sia decisionali che operativi vedono come indispensabili protagonisti gli Enti Locali. La protezione civile è definitivamente un "affare locale", e il Sindaco ne è il principale protagonista.

Le strutture nazionali e gli enti locali preposti all'attività di protezione civile

Il cammino legislativo iniziato nel 1992 con la Legge 225 vede il coinvolgimento nella protezione civile non solo dell'organizzazione dello Stato e del sistema degli Enti Locali, ma anche di tutta la società civile, la quale partecipa a pieno titolo al Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Fra i vari aspetti trattati dal legislatore, infatti, di fondamentale importanza assume l'Art. 6, il quale elenca chi fa parte del nuovo sistema, e nel farlo coinvolge praticamente tutte le realtà della società italiana:

Art. 6, comma 1: All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 6, comma 2: Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

Necessariamente le **componenti** istituzionali del servizio, ovvero gli Enti Locali, sono affiancate da **strutture operative**, ovvero dai soggetti che vanno ad operare materialmente gli interventi necessari soprattutto nella fase di soccorso:

Art. 11: sono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- le Forze armate;
- le Forze di polizia;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i Servizi tecnici nazionali;
- i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- la Croce Rossa Italiana;
- le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- le organizzazioni di volontariato;
- il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Anche in questo caso, la norma recepisce lo spirito di coinvolgimento e di partecipazione dell'intera società.

Per concludere andiamo a sottolineare alcune ulteriori novità introdotte dal D.L. 59/2012 che per brevità riportiamo, senza commentare, nell'elenco seguente e rimandiamo alla lettura dell'intero testo, pubblicato sulla G.U. n. 113 del 16/05/2012, per i necessari approfondimenti.

1. Attraverso le ordinanze previste dall'art. 5 della 225/92 ed emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, *“si dispone esclusivamente in ordine alla organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, nonché agli interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili, allo scopo finalizzate”*. Inoltre, nello stesso articolo, il comma 1-bis introduce la durata massima prevista dello stato di emergenza individuandola *di regola* in 60 giorni prorogabili, con *ulteriore deliberazione del C.D.M.* per un periodo, *di regola*, non superiore ai 40 giorni.
2. Le stesse ordinanze se emanate entro 21 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza potranno essere immediatamente operative e *altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti*. Dopo il 21 giorno *le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari*.
3. L'art. 4 definisce che *le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni*. Sono poi inseriti nei successivi commi (4 bis, ter, quater) ulteriori indicazioni.
4. Nell'art. 15 al comma 3 sono aggiunte le parole *“... dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune ...”*, individuando quindi il Sindaco come soggetto competente a coordinare tutte le risorse, utili per la gestione degli eventi, che si trovino sul territorio comunale.
5. Viene inserito il concetto di *coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali*. Questo punto, al momento attuale, dovrà essere oggetto di ulteriori studi e approfondimenti.

Buone pratiche nel rapporto tra gli Enti e le Amministrazioni locali

In aggiunta al quadro normativo è doveroso analizzare anche direttive o indirizzi, provenienti dal Dipartimento Nazionale della protezione civile, che vengono emessi con il preciso scopo di “consigliare” comportamenti a buone pratiche che possano migliorare il sistema della protezione civile.

In questo ambito ci pare molto utile sottolineare quanto riportato rispettivamente nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente “*indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*” del 03 dicembre 2008 e nelle “*indicazioni operative per provvedere a prevenire eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici*” del 14 ottobre 2011.

Negli Indirizzi operativi, troviamo un esplicito richiamo alle amministrazioni Provinciali e Regionali affinché si facciano promotrici di iniziative finalizzate al supporto delle realtà comunali, in particolare quelle di piccole dimensioni, nella realizzazione di modelli di pianificazione che consentano una efficiente organizzazione delle risorse a livello locale.

Oltre a questa importante nota, sempre nella stessa direttiva possiamo leggere quanto segue:

A livello comunale, attualmente in vigore le integrazioni e modifiche della legge L. 12 luglio 2012, n. 100 *Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile* apportate alla della legge 24 febbraio 1992, n. 225 dall'art.15 commi 3 e 4 e dall' art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza.

In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco, attraverso il personale della sua struttura comunale, con l'ausilio delle componenti / strutture operative della protezione civile presenti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete

idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con l'eventuale interessamento di aziende private provvede a dare corso alle seguenti attività:

- l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (Laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza); l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione; l'assistenza sanitaria ai feriti;
- la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione "senza tetto";
- la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;
- il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;
- il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.

In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza si attiveranno sul territorio, con diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

A livello provinciale, secondo il modello adottato da ciascuna Regione, si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di:

- valutare le esigenze sul territorio,
- impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili,

- definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.

Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.

Qualora il modello adottato dalla Regione non indichi chiaramente a quale Autorità è attribuita la funzione di responsabilità del C.C.S. e non fossero vigenti in tal senso opportuni protocolli d'intesa tra Prefettura e Provincia, tale funzione si intende assegnata al Prefetto della provincia in qualità di rappresentante dello Stato sul territorio, in ragione del dovere di assicurare la salvaguardia della vita e dei beni delle persone.

In ogni caso, fermo restando quanto previsto dal modello organizzativo regionale, le principali funzioni operative risultano così attribuite:

- il Prefetto è responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci;
- il Presidente della Provincia è responsabile dell'immediata attivazione e dell'impiego delle proprie risorse, cura le problematiche concernenti la viabilità e le reti ed infrastrutture di servizi, e, se previsto dall'ordinamento regionale, coordina l'impiego del volontariato e mantiene il raccordo con i comuni interessati dall'evento.

Il modello organizzativo a livello provinciale deve prevedere una sala operativa unica ed integrata, che da un lato attua quanto stabilito in sede di C.C.S. e dall'altro raccoglie, verifica e diffonde le informazioni relative all'evento ed alla risposta di protezione civile, attraverso il raccordo costante con i diversi centri operativi attivati sul territorio, la sala operativa regionale e il Dipartimento della protezione civile.

Quadro normativo riguardante il servizio nazionale della Protezione Civile

L. 12 luglio 2012, n. 100

Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile

D.P.C.M. del 2 luglio 2010

Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. del 21 novembre 2006

Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. del 3 aprile 2006

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

Legge del 26 luglio 2005, n. 152

Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile

D.P.C.M. del 27 febbraio 2004

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile

Legge del 9 novembre 2001, n. 401

Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Legge del 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Norme rilevanti sul coordinamento dei soccorsi

Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 04/06/2015 *"Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare le situazioni emergenziali connesse a fenomeni temporaleschi ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e s.m.i."*

31 marzo 2015 - Adottate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 401/2001 le indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza"

Legge 26 febbraio 2010, n.26 (converte il decreto 30 dicembre 2009 n.195)

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (10A02577) (GU n. 26 del 26-02-2010)

D.L. 30 Dicembre 2009, n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208) (GU n. 302 del 30-12-2009)

D.P.C.M. 21 novembre 2006

Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. 23 ottobre 2006

Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile

D.L. 31 maggio 2005, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

D.L. 4 novembre 2002, n. 245 (convertita in Legge con la 286/2002)

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

D.P.C.M. 2 marzo 2002

Costituzione del Comitato Operativo della Protezione Civile

L. 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile. L'articolo 5 comma 3 bis della legge è stato modificato dall'articolo 4 del *decreto legge n. 245 del 30 novembre 2005*

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

D. L. 7 settembre 2001, n. 343

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Leggi riguardanti in particolare il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali

Legge del 26 luglio 2005, n. 152

Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile

Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

L. 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Servizio nazionale della Protezione Civile

D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

L. 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142

D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge del 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Norme e direttive di riferimento emanate dalla Regione Umbria

L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015

Testo unico governo del territorio e materie correlate

D.G.R. del 2011, n. 1444 (pubblicata sul B.U.R. del 28 marzo 2012)

Indirizzi operative per le organizzazioni di volontariato che partecipano al sistema regionale di protezione civile.

D.G.R. del 28 giugno 2010, n. 907

Linee guida per l'equipaggiamento, dispositivi di protezione individuali e livree del personale volontario del sistema regionale di protezione civile

D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. 2312

Direttiva reg.le per allertamento rischi idrogeologico-idraulico e per gestione relative emergenze (in prima applicazione della direttiva del P.C.M. 27 febbraio 2004).

D.G.R. del 10 dicembre 2007, n. 2067

Ordinanza P.C.M. 22 ottobre 2007, n. 3624 e Decreto del Commissario delegato del 21 novembre 2007, n. 1 (in materia di incendi di interfaccia)

L.R. del 2 marzo 1999, n. 3

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L.R. del 25 maggio 1994, n. 18

Disciplina del volontariato

L.R. 27 luglio 1988, n. 26

Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile ed ambientale nella Regione dell'Umbria